

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 2676-A</sup>

---

## DISEGNO DI LEGGE

**APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA**

*il 13 giugno 1995 (v. stampato Senato n. 664)*

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI  
(MARTINO)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLE FINANZE  
(TREMONTI)

CON IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO  
(GNUTTI)

E CON IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO  
(BERNINI)

---

Ratifica ed esecuzione del Protocollo relativo alla intesa di  
Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi,  
firmato a Madrid il 27 giugno 1989

---

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera  
il 14 giugno 1995*

---

(Relatore: **Fabio EVANGELISTI**)

---

**NOTA:** La III Commissione permanente (Affari esteri e comunitari, il 27 settembre 1995, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo. In data 28 settembre 1995 la Commissione è stata autorizzata a riferire oralmente.

TESTO  
DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo relativo all'intesa di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi, adottato a Madrid il 27 giugno 1989.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 14 del Protocollo stesso.

TESTO  
DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

*Identico.*

ART. 2.

*Identico.*

ART. 3.

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante le norme occorrenti per l'applicazione del Protocollo di cui all'articolo 1 e per modificare la legislazione interna allo scopo di adeguarla e di coordinarla con il predetto Protocollo, anche al fine di eliminare una differenza di trattamento per i richiedenti i marchi nazionali, in particolare con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che la tassa spettante all'Italia di cui all'articolo 8, comma 7, lettera a), del Protocollo sia equivalente all'importo previsto per il deposito del marchio in Italia dedotto il risparmio risultante dalla procedura internazionale, e che quindi la dichiarazione prevista dal Protocollo venga inviata all'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale;

b) stabilire che il termine di un anno previsto all'articolo 8 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, come modificato dall'articolo 9 del decreto legislativo 4 dicem-

## ART. 3.

1. Per lo svolgimento dei compiti di cui alla presente legge, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può, in attesa della revisione degli organici del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, richiedere ad altre Amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, nonché agli enti pubblici, anche economici, il comando del personale occorrente fino ad un massimo di trenta unità. Le spese relative a detto personale restano a carico dell'Amministrazione statale o dell'ente di provenienza.

## ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

bre 1992, n. 480, sia esteso a diciotto mesi in conformità all'articolo 5, comma 2, lettera b), del Protocollo, e che quindi la dichiarazione prevista dal Protocollo venga inviata all'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale, e stabilire le modalità anche organizzative per l'effettuazione dell'esame dei requisiti di registrabilità e le norme che disciplinano la procedura di opposizione alla registrazione di nuovi marchi da parte dei titolari di diritti anteriori;

c) stabilire le modalità e le condizioni di conversione del marchio internazionale in marchio nazionale, ai sensi dell'articolo 9-*quinquies* del Protocollo.

## ART. 4.

*Identico.*

## ART. 5.

*Identico.*

